ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/68/CEE, 93/95/CEE E 96/58/CE RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992

All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.".

Versione in vigore dal 14 febbraio 1997, non più in vigore dal 12 marzo 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale
Estremi	Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-10-1997/art-2-modifiche-all-articolo-2-del-decreto-legislativo-n-475-del-1992/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it